

CONTRATTO DI COMODATO

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. 382/106
DEL 28 GIU. 2017

TRA

L'A.S.S.M. – AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI s.p.a con sede in Tolentino in C.so Garibaldi n°78, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Macerata al n°01210690432, rappresentata dal dott. Graziano Natali il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato,

E

ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 con sede legale in Ancona Via Oberdan n.2, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni, Direttore dell'Area Vasta 3 - Sede Amm.va – Macerata, Via S. Lucia

PREMESSO

- che a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Comune di Tolentino, il locale nosocomio ha subito danni talmente ingenti da essere dichiarato inagibile con ordinanze sindacali n. 315 del 22/09/2016, n. 410 del 28/10/2016 e n. 557 del 06/11/2016;
- che al fine di poter garantire l'assistenza alla popolazione del posto l'Area Vasta 3 ha provveduto alla ristrutturazione di quella porzione dell'immobile ove erano allocati i servizi territoriali per cui ad oggi sono stati riattivati gran parte degli stessi, ad eccezione di alcune attività ambulatoriali e dei servizi consultoriali che ancora non hanno trovato una precisa allocazione per l'impossibilità di poter recuperare altri spazi all'interno dell'Ospedale;
- che proprio per riattivare quest'ultime attività, ritenute tuttavia indispensabili, l'Area Vasta 3 ha richiesto al Comune di Tolentino la messa a disposizione di locali idonei per poter ospitare il servizio;
- che il Comune di Tolentino, non avendo a propria disposizione locali liberi, ha ottenuto dall'ASSM la disponibilità di quest'ultima a concedere in uso gratuito alcuni dei locali dalla stessa utilizzati siti in Tolentino V.le XXX Giugno, 44 ed adibiti ad ambulatori. Quanto sopra nell'ottica di una proficua collaborazione tra pubbliche amministrazioni e nell'intento di alleviare i disagi dei cittadini;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il dott. Graziano Natali (d'ora in poi chiamato comodante), come in epigrafe identificato, concede in comodato al dott. Alessandro Maccioni (d'ora in poi chiamato comodatario), come in epigrafe identificato, i seguenti beni:

"locali siti al primo piano dell'immobile sito in v.le XXX Giugno, 44 Tolentino descritto al Catasto Fabbricati al foglio 52 p.lla 95 sub 165-166, destinati ad ambulatori medici, come evidenziati in allegata planimetria".

A seguito della consegna materiale dei locali verrà redatto apposito verbale di consegna in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 2 – Obblighi del comodatario

Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, negli orari concordati con il comodante, con la dovuta diligenza, esclusivamente per la gestione delle attività sanitarie ambulatoriali.

Il Comodatario si impegna a non concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Art. 3 – Divieto di cessione del contratto

Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto.

Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.

E' inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile.

Art. 4 – Responsabilità del comodatario

Il comodatario non è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto in quanto l'immobile stesso è oggetto di uso promiscuo da parte dell'ASSM, affittuaria dello stesso e quindi nessuna responsabilità potrà essere attribuita al comodatario se non per fatti direttamente imputabili al comodatario in costanza di un non idoneo uso da parte dei suoi dipendenti o soggetti esercenti l'attività.

Art. 5 – Durata

La durata del contratto è indeterminata e decorrerà dalla data di sottoscrizione. Trattandosi di comodato a tempo indeterminato, la parte Comodataria si obbliga a restituire il bene immobile in oggetto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione dalla parte comodante da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comodatario ha la stessa facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 30 (trenta).

Art. 6 – Responsabilità del comodante

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento e l'ascensore anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Art. 7 Norme di richiamo

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 8 Spese

Il comodatario è autorizzato dal Comodante ad eseguire all'interno dei locali concessi in comodato i lavori necessari per rendere gli stessi idonei allo svolgimento delle attività ambulatoriali e sanitarie che dovranno essere espletate. Alla scadenza le opere eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso.

Sono a carico del comodatario le spese per il godimento dell'immobile.

Le eventuali spese straordinarie, sostenute per la conservazione della cosa, saranno di competenza del Comodante. Qualora si tratti di spese straordinarie urgenti ed indifferibili le stesse saranno sostenute dal comodatario con obbligo da parte del Comodante di procedere al rimborso.

Art.9 Privacy

Il Comodante e il Comodatario si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per ogni necessità nascente da questo contratto

Art.10 Foro competente

Per ogni controversia nascente da questo contratto, la competenza in materia giudiziale spetta al Tribunale di Macerata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante

Il comodatario

.....

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: artt. 2,3,4,5,6,8.

Il comodante

Il comodatario

.....


.....

Si allega: planimetria dei locali concessi in comodato



SEDE PROVVISORIA A.S.S.M. S.p.A. Tolentino
v.le XXX Giugno,46
PIANTA PIANO PRIMO

COMMESSA n. SG/01/FA1
ELABORATO n. 1
Rev. 00 del febbraio 2017
Pag. unica



- LOCALI A DISPOSIZIONE ASSM S.p.A.
- LOCALI A DISPOSIZIONE ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3
- LOCALI IN COMUNE